



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025

Addì 27 del mese di febbraio 2025 alle ore 17:05 e seguenti in Mongiuffi Melia, nella consueta sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, in sessione straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono stati notificati ai consiglieri ai sensi dell'art. 48 dell'O. R. EE. LL.

Proceduto all'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri			Presenti	Assenti
n	Cognome	Nome		
1	Cingari	Loredana	x	
2	Longo	Angelo Marcello	x	
3	Siligato	Antonina Sebastiana	x	
4	Tornatore	Vincenzo	x	
5	Intlisano	Salvatore Leonardo	x	

Consiglieri			Presenti	Assenti
n.	Cognome	Nome		
6	Catalano	Sergio		x
7	Russo	Maria Carmela		x
8	Curcuruto	Barbara	x	
9	Bucceri	Mario Leonardo	x	
10	Ciurlia	Salvatore Gianluca	x	

Assegnati 10
In Carica 10

Presenti n. 8
Assenti n. 2

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:
Assiste il Segretario del Comune: Dott. Roberto Bartorilla
Assume la presidenza la Signora Cingari Loredana

Il Presidente legge sinteticamente e limitatamente alla parte dispositiva (previo consenso unanime dei Consiglieri presenti) la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2025”**.

Il Presidente legge sinteticamente, altresì, e limitatamente alla parte dispositiva la proposta di emendamento tecnico prot n. 1143 del 26/02/2025 del Responsabile dell’Area Finanziaria (previo consenso unanime dei Consiglieri presenti) .

Il Sindaco ricorda che con questo provvedimento verranno confermate le aliquote base per l’anno 2025.

Chiusa la discussione si passa alla votazione palese e per alzata di mano della proposta:

Presenti 8, votanti 8, favorevoli 8 , astenuti 0 e contrari 0

Approvata

Unanimità

Immediata esecutività:

Presenti 8, votanti 8, favorevoli 8 , astenuti 0 e contrari 0

Approvata : Unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2025”**, il cui testo è trascritto nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la proposta di emendamento tecnico prot n. 1143 del 26/02/2025 del Responsabile dell’Area Finanziaria il cui testo è trascritto nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Visti i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e di regolarità contabile , resi dal Responsabile dal Responsabile dell’Area Economica – Finanziaria dell’Ente ai sensi di legge;

Visto il Parere favorevole del Revisore Unico dei Conti , Rag. Francesco Terranova;

Visto l’esito delle votazioni, come sopra riportate;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: **“ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2025 ”**,allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

La seduta è chiusa alle ore 17:23.

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025

IL SINDACO

Premesso che ad opera dell'art.1, commi da 739 a 783, della l. 27 dicembre 2019, n. 160,(c.d. legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dall'1 gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Presa atto del fatto che i presupposti della nuova IMU sono del tutto analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dall'art. 1, comma 740, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta normativa, l'IMU si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, in particolare che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in presenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d. lgs 19 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Presa atto del fatto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, della l.27 dicembre 2019, n.160 , il comune è soggetto attivo dell'IMU e, dunque Ente impositore della medesima imposta;

Osservato che l'art. 1, comma 744, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquote dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla al limite dello 0,76%;

Considerato che il comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, aliquota che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 748, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 che fissa l'aliquota base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5% con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 750, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 751, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'0,25% o diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto l'art. 1, comma 752, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 che consente ai comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 753, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura base dello 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto l'art. 1, comma 754, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86% fornendo ai comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 755, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 208,

per i quali i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 208;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatte accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Osservato che la risoluzione n.1 DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, dal 2021 fa parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della l. 27 dicembre, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, nei termini di legge;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato art. 1, comma 757, della l. 27 dicembre 2019, n. 160 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che con delibera n. 7 del 29 settembre 2020, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) secondo la normativa dettata dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“Beni merce”

0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Atteso che, per quanto attiene agli immobili ubicati nel territorio del Comune di Mongiuffi Melia, l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 terrà conto unicamente dell'aliquota base e, pertanto, sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
"Beni merce"	0,10%
Terreni agricoli	0
Fabbricati gruppo "D"	0,86%
Altri immobili	0,86%

Osservato che, in ossequio al regolamento comunale sulla nuova IMU, la detrazione dell'imposta in misura pari al 50% riguarderà i seguenti immobili:

- A) Fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42;
- B) Fabbricati inagibili o inabitabili, ovvero: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 3) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- C) Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze entro il termine indicato dalla legge;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto del fatto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente proposta, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU;

Che attualmente il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 aprile 2025;

Richiamati l'art. 107 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. Testo Unico in materia di enti locali) e l'art. 4 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, (c.d. Testo Unico in materia di pubblico impiego), i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, ed attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni in indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti, invece, spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

Vista la delibera n. 18 di Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 con le quali sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Considerato che per problematiche temporanee di natura tecnica, il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, non riesce ad accedere al portale telematico del Federalismo Fiscale per estrapolare il prospetto delle aliquote IMU, dalla allegare alla presente proposta;

Preso atto, che per quanto esposto, l'Ente, intende confermare (come da Delibera sopra citata) le aliquote base dell'imposta in trattazione, anche per l'anno 2025, come da prospetto allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

Considerato, che non appena saranno risolte le problematiche temporanee di natura tecnica citate, sarà cura dell'Ente adottare ogni atto necessario richiesto per il caso di specie, estrapolando, così, il prospetto per la trasmissione al MEF;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto l' O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il d. lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Visto il prospetto delle aliquote IMU allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE


- 1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziale del dispositivo della presente proposta;

- 2) Di dare atto che per problematiche temporanee di natura tecnica, il Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente, non riesce ad accedere al portale telematico del Federalismo Fiscale per estrapolare il prospetto delle aliquote IMU, dalla allegare alla presente proposta;
- 3) Di dare atto che per quanto esposto, l'Ente, intende confermare le aliquote base dell'imposta in trattazione, anche per l'anno 2025, come da prospetto allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che non appena saranno risolte le problematiche temporanee di natura tecnica citate, sarà cura dell'Ente adottare ogni atto necessario richiesto per il caso di specie, estrapolando, così, il prospetto per la trasmissione MEF;
- 5) Di approvare le aliquote da applicare nell'anno 2025, come da prospetto allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- 7) Di dare atto che l'atto che sarà deliberato sarà inserito nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa;
- 8) Di dare atto che la delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mongiuffi Melia, secondo le forme e modalità di Legge;
- 9) Di demandare agli uffici comunale competenti la più ampia diffusione dell'atto che sarà deliberato anche tramite avvisi e comunicati;
- 10) Di dichiarare, ai sensi de l'art. 12, comma 2, della l.r.11 dicembre 1991, n. 44 l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il proponente

Il Sindaco

Dott. Rosario Leonardo D'Amore



Firmato digitalmente da:

d'amore rosario leonardo

Firmato il 21/02/2025 13:26

Seriale Certificato: 1880589

Valido dal 03/11/2022 al 03/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale in cat. A/1, A/8 e A/9	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
“Beni merce”	0,10%
Terreni agricoli	esente
Fabbricati ricompresi nella categoria “D”	0,86%
Altri immobili	0,86%

RIDUZIONE DELL'IMU AL 50%

- D) Fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42;
- E) Fabbricati inagibili o inabitabili, ovvero: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone e/o rispetto alle quali sussista potenziale rischio di crollo totale o parziale; 3) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- F) Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li 20.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Curcuruto Antonino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile

Ufficio di Ragioneria

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Curcuruto Antonino

Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro _____ è annotato al cod. _____ (Cap _____ bilancio 2022/2024 es.2025 al n. _____ avente per oggetto: ”

Mongiuffi Melia, li 20.02.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Curcuruto Antonino



Firmato digitalmente da:
curcuruto antonino
Firmato il 21/02/2025 13:33
Seriale Certificato: 3980277
Valido dal 05/11/2024 al 05/11/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

Al Dirigente ai Servizi Finanziari
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
comunemongiuffimelia@legpec.it

OGGETTO: VERBALE N.03 del 24.02.2025 Aliquote Imu 2025.

Si invia quanto in oggetto con cortese invito al responsabile del servizio finanziario di conservare il presente verbale in apposito raccoglitore.

Cordiali saluti

24.02.2025

Il Revisore Unico dei Conti
(firmato digitalmente)
Rag. Francesco Terranova



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390878 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE n.03 del 24.02.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 24 del mese di febbraio presso il proprio studio professionale sito in Comiso, il Revisore Unico dei Conti, giusto delibera del Consiglio Comunale n.45 del 22.12.2023, redige il proprio parere.

Premesso

- che in data 21.02.2025 è pervenuta la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale di approvazione aliquote Imu 2025 comprensiva dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
- che la proposta non contiene, come si evince altresì nella stessa, il prospetto delle aliquote prelevato a seguito di elaborazione dal portale del federalismo fiscale;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» e in particolare l'art. 239;

Considerato che:

- le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160;
- il comma 756 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- il comma 757 della citata legge stabilisce che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. **La delibera**



**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832 - Pec comunemongiuffimelia@legpec.it

REVISORE UNICO DEI CONTI

approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

-Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che nella proposta non è allegato il prospetto delle aliquote Imu 2025 estrapolato dal portale del federalismo fiscale e che pertanto in caso di mancanza la delibera non produce effetti.

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione aliquote Imu 2025" a condizione che prima dell'approvazione della superiore proposta venga allegato il prospetto aliquote Imu 2025 prelevato dal portale federalismo fiscale, in mancanza il presente parere si intende non favorevole.

24.02.2025

Il Revisore Unico dei Conti
(firmato digitalmente)
Rag. Francesco Terranova



Prot. n° 1143 del 26/02/2025

Comune di Mongiuffi Melia
Città Metropolitana di Messina
Atti da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: Emendamento tecnico alla proposta avente per oggetto: "Approvazione aliquote IMU per l'anno 2025" di cui all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 27/02/2025

Il sottoscritto Rag. Antonino Curcuruto, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, in merito alla proposta di cui all'oggetto;

Visto il parere del Revisore dei Conti Rag. Francesco Terranova prot. n.1072 del 24/02/2025;

Considerato che per problematiche temporanee di natura tecnica, il sottoscritto non è riuscito ad accedere al portale del Federalismo Fiscale per estrapolare il prospetto delle aliquote IMU 2025, da allegare alla proposta in oggetto indicata;

Preso atto, che per quanto esposto, l'Ente, intende confermare le aliquote base dell'IMU come da delibera di Consiglio Comunale del 29 aprile 2021;

Preso atto, che in data odierna, il sottoscritto, è riuscito finalmente ad accedere al Portale del Federalismo Fiscale e trasmettere il prospetto delle aliquote IMU 2025;

Visto il prospetto allegato al presente emendamento e trasmesso in data odierna al Portale del Federalismo Fiscale;

Viste le leggi vigenti in materia

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO TECNICO

- 1) Di approvare le aliquote IMU da applicare nell'anno 2025, come da prospetto trasmesso dal Portale del Federalismo Fiscale in data odierna ed allegato al presente emendamento, che fa parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025;
- 3) Di dare atto che l'atto deliberato sarà inserito nel Portale del Federalismo Fiscale secondo le forme e le modalità di legge.

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Antonino Curcuruto)



Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonino Curcuruto)



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
(Art. 1 L.R. n° 48/91)

Per la regolarità contabile Ufficio di Ragioneria
Si esprime parere: favorevole _____

Mongiuffi Melia, li 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonino Curcuruto)



Attestazione di copertura finanziaria

Visto s'ATTESTA ai sensi del 'art. 13 della L.R. 44/91, la copertura finanziaria per complessive euro _____ è annotato al cod. _____ (Cap _____ bilancio 2022/2024 es.2025 a n. _____ avente per oggetto: "

Mongiuffi Melia, li 26/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Antonino Curcuruto)




IL CONSIGLIERE ANZIANO
Longo Angelo Marcello



IL PRESIDENTE
Prof.ssa Cingari Loredana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Bartorilla



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.12, c.1 del T.U.n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28-02-2025 al 15-03-2025



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA GIORNO 27-02-2025

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1 della L. R. n.44/91)

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91)

dalla Residenza Comunale li 27-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Bartorilla

